


Bird & Bird

Legge di Bilancio -
Legge n. 197/2022

2 febbraio 2023



Legge di Bilancio – Legge n. 197/2022

Focus sulle controversie fiscali: come chiudere i conti con il Fisco

I. Incentivo alla chiusura dei procedimenti fiscali

La Legge di Bilancio che il Governo ha approvato il 29 dicembre 2022 (Legge n. 197/2022) include - tra le altre misure fiscali - una serie di disposizioni finalizzate a incentivare la chiusura di controversie fiscali potenziali o già pendenti. Tali incentivi sono qualificati come “Misure a sostegno dei contribuenti”, avendo lo scopo di ridurre le passività pendenti nei confronti delle autorità fiscali, in un periodo caratterizzato dalla crisi economica e dall'aumento dei prezzi dell'energia. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Con le Circolari n. 1 del 13 gennaio 2023 e n. 2 del 27 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni ai contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dalla Legge di Bilancio.

Di seguito si riporta una sintesi, tenendo conto che per ogni fattispecie, dovrà essere effettuata una specifica analisi del caso.

a Definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali (art. 1, comma 153 ss.)

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato da parte dell'Agenzia delle Entrate (c.d. avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-*bis* D.P.R. 600/1973 e 54-*bis* D.P.R. 633/1972) relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, possono essere definite mediante il pagamento **delle imposte e degli interessi** (e altre somme accessorie), nonché delle **sanzioni ridotte dal 10 al 3%**. Le stesse agevolazioni si applicano anche ai pagamenti ancora in corso sulla base di eventuali piani rateali. Le somme versate, anche anteriormente alla data della definizione, restano definitivamente acquisite e l'amministrazione finanziaria non provvederà ad effettuare alcun rimborso.

b Regolarizzazione delle irregolarità formali (art. 1, comma 166 ss.)

Le irregolarità formali commesse al 31 ottobre 2022 possono essere regolarizzate mediante il pagamento di **200 euro**. Per violazioni formali si intendono quelle non rilevanti ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) o dell'IVA. La disposizione non si applica ai programmi di collaborazione volontaria (c.d. “*voluntary disclosure*”) né all'emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, o violazioni contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.

c Procedura di ravvedimento speciale per le violazioni sostanziali (art. 1, comma 174 ss.)

Le violazioni commesse e non ancora contestate relative alle dichiarazioni dei tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate (imposte sui redditi, IVA, imposte indirette) validamente presentate, relative a periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi di imposta precedenti, potranno essere regolarizzate con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e di un **diciottesimo delle sanzioni** minime previste dalla legge, oltre agli interessi. Il relativo pagamento può essere effettuato in otto rate trimestrali a partire dal 31 marzo 2023. La disposizione non si applica ai programmi di collaborazione volontaria (c.d. “*voluntary disclosure*”) e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

d Incentivi relativi alle procedure di accertamento con adesione (art. 1, comma 179 ss.)

Con riferimento a tutti i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate (*i.e.* imposte sui redditi, IVA, imposte indirette), le procedure di accertamento con adesione relative a (i) processi verbali di constatazione consegnati entro il

31 marzo 2023, nonché (ii) avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione delle imposte non impugnati o per i quali era ancora possibile presentare ricorso al momento dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 e (iii) inviti a comparire per l'avvio di una procedura di accertamento con adesione, notificati entro il 31 marzo 2023, possono essere definite con il pagamento di imposte, interessi e **sanzioni ridotte a un diciottesimo** del minimo previsto dalla legge. Le imposte, gli interessi e le sanzioni ridotte possono essere pagate in un massimo di venti rate trimestrali. Non è possibile effettuare la compensazione ex art. 17, D.Lgs. 241/1997.

La disposizione non si applica ai programmi di collaborazione volontaria (c.d. "*voluntary disclosure*") e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

e Definizione degli avvisi di accertamento (art. 1, comma 180)

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, mediante il pagamento delle imposte richieste, interessi e **sanzioni ridotte ad un diciottesimo**. La medesima disposizione si applica altresì agli atti di recupero non impugnati, ancora impugnabili ovvero notificati entro il 31 marzo 2023.

f Incentivo alla definizione delle liti pendenti (art. 1, comma 186 ss.)

Le controversie contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane pendenti presso le Corti di Giustizia tributaria e la Corte di Cassazione (anche in caso di rinvio) alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023, potranno essere definite mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia, intendendo per valore l'ammontare delle imposte dovute (ossia, al netto di sanzioni e interessi).

La controversia si considera "pendente" qualora il ricorso relativo al primo grado di giudizio sia stato notificato alla controparte (Agenzia delle Entrate o Dogane) entro il 1° gennaio 2023.

Per le controversie tributarie definibili, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023, sono sospesi per nove mesi.

Nel caso in cui il ricorso sia pendente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la controversia può essere chiusa con il pagamento del 90% del relativo valore.

Nel caso in cui la decisione di primo grado non sia stata favorevole alle Agenzie fiscali, il contribuente ha diritto a definire la controversia corrispondendo il 40% del valore della stessa; mentre nel caso in cui la decisione di secondo grado non sia stata favorevole alle Agenzie fiscali, il contribuente ha diritto a definire la controversia corrispondendo il 15% del valore della stessa. Regole specifiche sono state introdotte, invece, nel caso in cui la decisione sia stata parzialmente favorevole alle Agenzie fiscali.

Nel caso in cui la controversia sia pendente davanti alla Corte di Cassazione e le Agenzie fiscali siano state soccombenti in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente ha diritto a definire la controversia pagando il 5% del suo valore.

In caso di lite su atti relativi alle sole sanzioni, la definizione della lite può avvenire mediante il pagamento del 15% delle sanzioni in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

Le somme già versate in pendenza di contenzioso non possono essere chieste a rimborso, ma possono essere utilizzate a scomputo dei pagamenti dovuti per la definizione della lite pendente.

Gli aiuti di Stato e l'IVA all'importazione non rientrano nel campo di applicazione della disposizione.

La definizione agevolata delle controversie si perfeziona presentando la relativa domanda ed effettuando il pagamento (dell'importo complessivo ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata) entro il 30 giugno 2023.

Le controversie che possono essere definite con le norme di favore non sono sospese automaticamente, salvo che il contribuente non presenti una richiesta specifica alle Corti di Giustizia tributaria o alla Corte di Cassazione, indicando l'intenzione di avvalersi della normativa di favore. In questo caso, il procedimento è sospeso fino al 10 luglio 2023 e il contribuente è tenuto a depositare, entro la medesima data, copia della domanda di definizione della controversia fiscale e della quietanza di versamento degli importi dovuti (o della prima rata).

g Conciliazione agevolata delle controversie (art. 1, comma 206 ss.)

In alternativa alla definizione delle liti pendenti, le controversie pendenti avanti le Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado al momento dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 potranno essere definite nell'ambito di una procedura di conciliazione giudiziale agevolata entro il prossimo 30 giugno 2023. Le controversie ammissibili sono quelle in cui è coinvolta l'Agenzia delle Entrate. Gli aiuti di Stato e l'IVA all'importazione non rientrano nel campo di applicazione della disposizione.

In caso di accordo conciliativo, le **sanzioni saranno ridotte a un diciottesimo**, mentre gli interessi e gli altri costi correlati saranno dovuti per intero.

h Rinuncia alle controversie fiscali pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 1, comma 213 ss.)

Le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti davanti alla Corte di Cassazione potranno essere definite nell'ambito di un apposito accordo transattivo da raggiungere entro il 30 giugno 2023. In caso di accordo transattivo, il ricorrente dovrà rinunciare al ricorso principale o incidentale, firmando l'accordo e corrispondendo gli importi dovuti per le imposte, le sanzioni minime ridotte a un diciottesimo, gli interessi e ogni altro onere accessorio. Il pagamento dell'intero importo dovuto dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Gli aiuti di Stato e l'IVA all'importazione non rientrano nel campo di applicazione della disposizione.

Le somme già versate all'Agenzia delle Entrate nelle fasi precedenti del contenzioso non possono essere richieste a rimborso.

i Regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute in relazione all'acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e alla procedura di conciliazione giudiziale (art. 1, comma 219 ss.)

Per le controversie relative ai tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate, sarà possibile regolarizzare:

- i l'omesso o insufficiente pagamento delle rate successive alla prima nell'ambito di accertamento con adesione o acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo o mediazione, scadute al momento dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, a condizione che non siano già stati notificati avvisi di pagamento o atti di intimazione al pagamento;
- ii l'omesso o insufficiente pagamento relativo alla procedura di conciliazione giudiziale, scaduto al momento dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, a condizione che non siano già stati notificati avvisi di pagamento o atti di intimazione al pagamento.

Il pagamento dovrà essere effettuato per l'intero importo entro il 31 marzo 2023, oppure corrisposto in base a un piano di rateizzazione, su base trimestrale a partire dal 31 marzo 2023.

j Stralcio dei carichi fino a 1.000 euro (art. 1, comma 222 ss.)

Tutti i debiti tributari inclusi negli avvisi di pagamento e comunicati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, i cui importi (comprensivi di imposta, interessi e sanzioni) non superano i 1.000 euro, vengono automaticamente annullati e ne è sospesa la riscossione. I debiti in esame comprendono non solo le imposte sul reddito, ma anche i contributi previdenziali o altre sanzioni.

k Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, comma 231 ss.)

I debiti tributari risultanti dagli avvisi di pagamento e comunicati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 potranno essere estinti, corrispondendo le relative imposte, al netto di interessi,

sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Oltre alle imposte, sono dovute solo le spese maturate per la procedura esecutiva (se avviata) e le spese di notifica.

Il pagamento può essere eseguito per intero entro il 31 luglio 2023 o in un massimo di 18 rate trimestrali.

II. Altre norme di interesse in ambito contenzioso

In aggiunta a quanto sopra, si riporta di seguito un breve riepilogo delle disposizioni tributarie più rilevanti contenute nella Legge di Bilancio 2023:

a Nuovo regime di deducibilità dei costi “*black list*” (art. 1, comma 84)

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, concretamente effettuate, intercorse con controparti residenti o localizzate in Stati o territori considerati fiscalmente “non collaborativi”, sono deducibili nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 917/1986 (di seguito “TUIR”). I suddetti limiti non si applicano se viene dimostrato l'interesse economico e l'effettiva esecuzione delle operazioni poste in essere dalle imprese.

L'intervento normativo intende ripristinare, adattandola al nuovo assetto normativo vigente, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei cc.dd. costi *black list*, modificata dal decreto Internazionalizzazione e dalla Legge di Stabilità per il 2016, in linea con la necessità di introdurre misure difensive finalizzate a limitare l'elusione di imposta per transazioni poste in essere con soggetti non cooperativi ai fini fiscali.

b Sanzioni per operazioni IVA inesistenti in *reverse charge* (art. 1, comma 152)

Nel caso in cui il cessionario o il committente abbia detratto in *reverse charge* l'IVA relativa a operazioni inesistenti, per le quali sia stato provato che il cessionario o il committente era a conoscenza di tale violazione, è stata confermata, oltre al pagamento dell'imposta, l'applicazione della sanzione pari al 90% dell'IVA detratta (come previsto dal comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 471/97).

Si tratta di una norma di interpretazione autentica che, in linea con la più recente giurisprudenza sul tema (tra le varie, Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 22727 del 20 luglio 2022), prevede che l'IVA non sia neutrale, qualora l'amministrazione finanziaria riesca a provare che il cessionario o il committente era consapevole dell'intento evasivo o fraudolento delle fatture in inversione contabile, riferibili a operazioni imponibili constatate come inesistenti.

Contatti



Gaetano Salvioli

Partner

+390230356000
gaetano.salvioli@twobirds.com



Giuliana Polacco

Senior Counsel

+390230356000
giuliana.polacco@twobirds.com



Annarita De Carne

Counsel

+390230356000
annarita.decarne@twobirds.com



Federica Cioni

Associate

+390230356000
federica.cioni@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London
• Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai
• Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.